



REGOLAMENTO DI TIROCINIO
Corso di Studio in Scienze dell'educazione
Classe di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19)

PARTE 1 - FONTI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1 - Fonti

1. Il presente Regolamento, nel quadro della normativa vigente (Legge 24 giugno 1997, n. 196, e Decreto 25 marzo 1998, n.142, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale), in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di Studio in Scienze dell'educazione (d'ora in poi C.d.S. in Scienze dell'educazione), contiene le norme generali che regolano l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio, previste nel piano di studi del C.d.S. in Scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Trieste.

Art.2 - Linee guida

1. Oltre al presente Regolamento, il tirocinio del C.d.S. in Scienze dell'educazione è disciplinato anche dalle Linee guida del tirocinio del Corso di Studio in Scienze dell'educazione (d'ora in poi Linee guida), elaborate dalla Commissione tirocini e aventi per oggetto le procedure e le modalità di attuazione del tirocinio e delle norme che lo regolano.

2. Le Linee guida vengono aggiornate all'inizio di ogni anno accademico dalla Commissione tirocini di cui all'art.6 del presente Regolamento e sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

Art.3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai tirocini previsti nel piano di studi del C.d.S. in Scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Trieste (classe L-19).

Art.4 - Finalità

1. Il piano di studi del C.d.S. in Scienze dell'educazione prevede:

a) al secondo anno di corso, il tirocinio indiretto con funzione propedeutica e preparatoria allo svolgimento del tirocinio diretto dell'anno successivo;

b) al terzo anno di corso, il tirocinio diretto finalizzato a:

- favorire l'integrazione tra le conoscenze teoriche in via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale;
- verificare sul campo come si organizzano e si gestiscono servizi nei quali può operare la figura dell'educatore;
- fornire, già al termine del ciclo di studi triennale, un servizio di orientamento e placement ai tirocinanti.

Art.5 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono:

a) per tirocinio indiretto, un'esperienza formativa propedeutica e preparatoria al tirocinio diretto caratterizzata dalla partecipazione a seminari tematici e incontri di tutorato collettivi e individuali, e dalla connessa riflessione sugli aspetti caratterizzanti il profilo e la professionalità dell'educatore;

b) per tirocinio diretto, un'esperienza formativa temporanea, non configurabile come rapporto di lavoro, che si svolge presso un ente/azienda e che permette l'acquisizione di competenze coerenti con il piano di studi;

c) per Soggetto promotore, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste cui competono la stipula delle convenzioni con gli enti/aziende che si impegnano ad ospitare tirocinanti, la sottoscrizione del



Progetto formativo dei tirocinanti di cui all'art.9 del presente Regolamento, l'attivazione di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e copertura infortuni per la durata del tirocinio;

d) per Ente/Azienda accogliente, i soggetti/strutture di diversa ragione sociale, aventi i requisiti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, che ospitano i tirocinanti e ai quali competono la sottoscrizione della convenzione e del Progetto formativo con il Soggetto promotore e l'indicazione di un tutor responsabile dell'affiancamento dei tirocinanti.

PARTE 2 - GESTIONE ORGANIZZATIVA

Art. 6 - Commissione tirocini

1. Le attività di tirocinio sono coordinate dalla Commissione tirocini.
2. La Commissione tirocini è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, da due docenti individuati annualmente fra i membri del Consiglio del Corso di Studio, dai tutor dell'Ufficio tirocini.
3. La Commissione tirocini:
 - definisce le finalità formative del tirocinio, l'impostazione del percorso, la sua regolamentazione e le modalità di valutazione delle esperienze documentate dai tirocinanti;
 - esprime il proprio parere in merito all'idoneità degli enti/aziende che richiedono di stipulare una convenzione, al rinnovo e alla risoluzione anticipata delle stesse;
 - esprime parere sulle richieste di riconoscimento dell'attività lavorativa e del servizio civile a riduzione del monte ore del tirocinio diretto.

Art. 7 - Ufficio Tirocini e Tutorato

1. L'attività di tutorato dei tirocini è affidata all'Ufficio tirocini al cui interno operano tutor con compiti di supervisione e verifica del tirocinio indiretto e diretto degli studenti.
 2. I tutor dell'Ufficio tirocini:
 - coordinano l'attività di tirocinio del tirocinante e concordano le modalità operative di svolgimento;
 - collaborano con il tutor dell'Ente/Azienda accogliente alla stesura del Progetto formativo;
 - garantiscono il corretto svolgimento del tirocinio secondo quanto stabilito nel Progetto formativo.
 3. Il tutor dell'Ente/Azienda accogliente è designato dall'Ente/Azienda accogliente ed è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornandone la relativa documentazione.
 4. Il tutor dell'Ente/Azienda accogliente deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - essere laureato in Pedagogia, Scienze dell'Educazione e della formazione (classe L19), Educazione professionale (classe SNT/02 - Professioni sanitarie della riabilitazione);
 - avere la qualifica di educatore da almeno 5 anni.
- Ogni altra situazione deve essere presa in considerazione dalla Commissione tirocini.
5. I compiti dei tutor dell'Ufficio tirocini e del tutor dell'Ente/Azienda accogliente sono disciplinati dalle Linee guida.

PARTE 3 - IL TIROCINIO

Art.8 - Propedeuticità

1. Il tirocinio indiretto è propedeutico allo svolgimento del tirocinio diretto.
2. Per poter accedere al tirocinio diretto, ai sensi dell'art.12 del Regolamento Didattico del C.d.S. in Scienze dell'educazione, lo studente deve aver acquisito almeno 24 CFU in discipline dell'area socio-psico-pedagogica.
3. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria, anche ai sensi dell'art.7 del Regolamento Didattico del C.d.S. in Scienze dell'educazione.



4. Il tirocinio indiretto e diretto concorrono al conseguimento dei CFU previsti dal piano di studio C.d.S. in Scienze dell'educazione.

5. Le modalità di ammissione al tirocinio indiretto e diretto sono regolate dalle Linee guida.

Art.9 - Svolgimento

1. Il percorso di tirocinio indiretto è gestito e condotto dall'Ufficio tirocini e consta di seminari tematici e incontri di tutorato, collettivi e individuali, all'interno dei quali il tirocinante è tenuto a redigere materiali di carattere riflessivo ed argomentativo.

2. Il tirocinio diretto prevede la stesura di un Progetto formativo, attraverso il quale vengono esplicitate nel dettaglio le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio.

3. Il Progetto formativo viene sottoscritto dal tirocinante, dal Coordinatore del Corso di Studio in Scienze dell'educazione e dal tutor dell'Ente/Azienda accogliente.

4. Il Progetto formativo deve essere compilato previa stipula di una convenzione tra Soggetto promotore ed Ente/Azienda accogliente.

5. Le modalità di attuazione del tirocinio indiretto e diretto sono disciplinate dalle Linee guida.

Art.10 - Libretto di tirocinio e attribuzione dei crediti

1. Per la documentazione delle attività e il conferimento dei crediti, viene utilizzato un libretto di tirocinio assegnato nominalmente a ciascun tirocinante che ne è anche il responsabile.

2. I crediti del tirocinio indiretto e diretto vengono attribuiti a conclusione di ciascun percorso secondo le modalità definite dalle Linee guida.

Art. 11 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, il tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella convenzione, deve rispettare i regolamenti interni, le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro, vigenti presso l'Ente/Azienda in cui si svolge il tirocinio. Il tirocinante deve mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Ulteriori obblighi relativi allo svolgimento del tirocinio diretto sono specificati nel successivo art.14 del presente Regolamento e nelle Linee guida.

Art. 12 - Valutazione e monitoraggio

1. Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi stabiliti dal piano di studi, il monitoraggio e la valutazione del tirocinio sono definiti dalla Commissione tirocini, di cui all'art.6 del presente Regolamento, e sono esplicitati nelle Linee guida.

PARTE 4 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 - Convenzioni

1. Il tirocinio diretto si svolge sulla base di apposita convenzione, stipulata tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste o l'Università degli Studi di Trieste e l'Ente/Azienda accogliente, contenente le indicazioni previste dall'art. 4 del D.M. 142/1998, e previo parere favorevole della Commissione tirocini.

2. Possono essere sede di tirocinio le strutture pubbliche o private che operano nei seguenti ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, socio-assistenziale, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

4. La procedura per la stipula della convenzione è disciplinata dalle Linee guida.



Art. 14 - Formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Prima di iniziare il tirocinio diretto, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, lo studente è tenuto ad assolvere l'obbligo di formazione sulla sicurezza.
2. Le modalità di adempimento di tale obbligo sono indicate nelle Linee guida.
3. Il Soggetto ospitante è tenuto ad informare e formare il tirocinante sui rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture.

Art. 15 - Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per lo svolgimento del tirocinio diretto è interamente a carico dell'Università degli Studi di Trieste che, in qualità di Soggetto promotore, provvede ad assicurare il tirocinante per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente/Azienda accogliente e rientranti nel Progetto formativo e per le quali sia stata fatta comunicazione secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

Art. 16 - Riconoscimento di attività lavorativa e servizio civile come tirocinio diretto

1. È possibile ottenere una riduzione parziale del monte ore previsto per il tirocinio diretto richiedendo il riconoscimento o dell'attività lavorativa o del servizio civile, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

PARTE 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Decorrenza del regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento con delibera del 30 gennaio 2017 e ha effetti a partire dall'anno accademico 2016/2017.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai regolamenti e alle normative di Ateneo.